

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 ed abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
AVVERTENZA	65

SEDE REFERENTE

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo base (*vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 24 luglio 2013*).

Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta i relatori e il Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti e che il rappresentante del Governo aveva subordinato l'espressione del parere favorevole sulle proposte emendative volte ad estendere la legge sulla stampa ai siti internet all'identificazione di una formulazione che identificasse quei siti con maggiore precisione, ritenendo troppo generico il riferimento ai siti internet aventi natura editoriale. Non essendosi trovata una formulazione soddisfacente in quella seduta, il Governo ha espresso parere contrario sulle proposte emendative in questione. Oggi, tuttavia, i relatori propongono una riformulazione degli emendamenti Chiarrelli 1.60 e Ferranti 1.50, che i presentatori accettano, del seguente tenore: « Le

disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge» (*vedi allegato*).

Chiede quindi al Sottosegretario Ferri se intenda modificare il suo parere.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI ringrazia i relatori di avere preso in considerazione la questione posta nella precedente seduta ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*), che delimitano con maggiore precisione i siti internet ai quali si vuole estendere la disciplina in esame e, comunque, sulle ulteriori proposte emendative che utilizzino la medesima formulazione per estendere l'applicazione della legge sulla stampa.

Auspica, peraltro, che in vista dell'esame in Assemblea si possa valutare l'opportunità di migliorare ulteriormente la formulazione della norma, introducendo il riferimento alle testate giornalistiche on-line di cui all'articolo 1 comma 3, secondo periodo, della legge n. 62 del 2001 ovvero, in alternativa, ai prodotti editoriali diffusi con mezzi elettronici di cui alla citata disposizione.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) ritiene che si debba trovare una soluzione adeguata per gli autori del reato di diffamazione con il mezzo della stampa, prevedendo anche l'interdizione dall'esercizio della professione, così come previsto per tutte le altre professioni. Vi è, inoltre, l'esigenza di trovare una soluzione adeguata per il caso in cui non si ottemperi agli obblighi previsti dalla sentenza di condanna e quindi per l'ipotesi di reiterazione del reato. Precisa come non si tratti di voler mettere un « bavaglio » alla stampa ma di equiparare la professione di giornalista alle altre professioni, tenendo comunque conto che con l'eliminazione della pena detentiva – sulla quale tutti sono d'accordo – si introduce un trattamento diversificato rispetto a quello previsto per le altre categorie professionali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che le questioni sollevate dal collega Chiarelli potranno essere affrontate nel momento in cui saranno esaminati gli emendamenti che ad esse si riferiscono.

Daniele FARINA (SEL) osserva come sia significativo che il dibattito sinora svoltosi in Commissione abbia avuto una grande eco on-line ma non sulla carta stampata. Ritiene che la nuova formulazione degli emendamenti in esame sia convincente e condivisibile, in quanto esclude con certezza che la legge sulla stampa sia estesa anche ai blog. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*).

Rileva altresì come sia stato particolarmente opportuno che non si sia svolta la seduta della Commissione convocata ieri mattina, poiché in quel momento non era stata ancora elaborata la riformulazione che oggi, invece, è disponibile e risolve un problema particolarmente delicato. Si domanda quindi in base a quale sottile strategia collega Bonafede ed il suo gruppo, particolarmente interessati a quella riformulazione, abbiano tanto insistito perché la seduta avesse comunque svolgimento.

Dichiara, infine, di non condividere l'ipotesi del sottosegretario Ferri di fare riferimento alla legge n. 62 del 2001 che, a suo avviso, non esclude affatto la possibilità che i blog siano sottoposti alla disciplina in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea come l'organizzazione dei lavori della Commissione sia strettamente dipendente dall'organizzazione e dall'andamento dei lavori dell'Assemblea. Ricorda, quindi, come ieri l'andamento dei lavori dell'Assemblea sia risultato incompatibile con lo svolgimento dei lavori della Commissione e ciò nonostante il tentativo della Presidenza di fare lavorare comunque la Commissione, convocandola alle otto del mattino. Dà inoltre atto al gruppo M5S di avere comunicato informalmente alla Pre-

sidenza di essere disponibile a svolgere la seduta della Commissione per una mera ragione organizzativa, ovvero in considerazione del fatto che solo esaurendo ieri l'esame degli emendamenti sarebbe stato teoricamente possibile rispettare il calendario dell'Assemblea, che prevedeva l'inizio dell'esame dei provvedimenti sulla diffamazione a mezzo stampa a partire da oggi.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di fare fatica a cogliere il riferimento del collega Daniele Farina alle sottili strategie che il suo gruppo avrebbe perseguito. Ricorda come ieri vi fosse la possibilità di esaminare gli emendamenti, che tutti i deputati avevano avuto il tempo di approfondire, e di discutere in Commissione al fine di sciogliere i nodi posti dal rappresentante del Governo nella precedente seduta. A suo parere, inoltre, non vi era nessuna ragione per non svolgere la seduta.

Per quanto concerne la seduta di oggi, invece, chiede una breve sospensione per approfondire le proposte di riformulazione degli emendamenti, alcune delle quali sono state rese note solo oggi.

Franco VAZIO (PD) esprime talune perplessità sulla nuova formulazione degli emendamenti 1.60 e 1.50. Posto che si sta discutendo di una disciplina sostanzialmente a sostegno della libertà di stampa e di opinione, ritiene che limitarne l'estensione alle sole testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 potrebbe risultare limitativo per l'editoria digitale non registrata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, con riferimento all'intervento dell'onorevole Vazio, osserva come la registrazione non sia obbligatoria e possa anche essere intesa come un onere per chi preferisca essere sottoposto alla disciplina in esame. Quanto alla richiesta del collega Bonafede, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per quindici minuti.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.15.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come gli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*) pongano, evidentemente, questioni di primaria rilevanza per il Movimento 5 Stelle che devono essere ancora approfondite. Cita, a titolo esemplificativo, la possibilità o meno di estendere la disciplina in esame ai commenti apposti nei siti delle testate giornalistiche on-line; nonché il rischio che l'estensione della disciplina alle sole testate giornalistiche on-line registrate presenti dei profili di irragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione – si pensi a due siti identici, uno registrato e l'altro no – e che un conseguente intervento della Corte Costituzionale possa determinare l'applicazione della disciplina a tutti i siti in questione.

Chiede quindi che sia concesso un termine per la presentazione di subemendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come non si tratti di nuovi emendamenti, ma di semplici riformulazioni che, peraltro, restringono il campo di applicazione della disciplina in esame rispetto alla formulazione originaria degli emendamenti 1.60 e 1.50. Non ritiene pertanto che sussistano i presupposti per la presentazione di subemendamenti.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che i problemi sollevati dal collega Bonafede possano essere tutti affrontati nel corso dell'esame in Assemblea.

Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sugli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*)

La Commissione approva gli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che vi è una proposta di riformu-

lazione dell'emendamento Gelmini 1.70 e la illustra.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.70 e accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Gelmini 1.70 (*Nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gelmini 1.70 (*Nuova formulazione*) e Dambruoso 1.27 (*vedi allegato*); respinge quindi l'emendamento Liuzzi 1.2.

Mirella LIUZZI (M5S) annuncia il voto contrario del proprio gruppo su tutti gli emendamenti che prevedono che la rettifica debba essere senza commento, poiché dalle audizioni è emersa la necessità del commento medesimo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto di riformulare l'emendamento Dambruoso 1.28.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova formulazione*).

Daniele FARINA (SEL) dichiara la propria contrarietà all'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova*

formulazione), non saranno posti in votazione gli emendamenti Dambruoso 1.29, (*formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Dambruoso 1.29, Daniele Farina 1.23 e Businarolo 1.3.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.30.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Gelmini 1.69, che recepisce parte del contenuto dell'emendamento Dambruoso 1.31.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.69 e accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) dichiara che il suo gruppo sarebbe stato favorevole alla formulazione originaria dell'emendamento Gelmini 1.69.

La Commissione approva l'emendamento Gelmini 1.69 (*Nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Gelmini 1.69 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Dambruoso 1.31. Ritira il proprio emendamento 1.51 e avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Dambruoso 1.32 e 1.33, Molteni 1.21 e Daniele Farina 1.22. Ricorda che vi è una proposta di riformulazione dell'emendamento Gelmini 1.68.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.68 e accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Daniele FARINA (SEL) valuta favorevolmente l'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*).

Mirella LIUZZI (M5S) esaminando il testo dell'emendamento 1.68 (*Nuova formulazione*), chiede cosa si intenda per « versione elettronica ».

Enrico COSTA (Pdl), *relatore*, precisa che l'espressione « versione elettronica » si riferisce agli *e-book*.

Mirella LIUZZI (M5S) in seguito al chiarimento fornito dal relatore Costa, dichiara di condividere l'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferranti 1.53, Businarolo 1.4, Dambruoso 1.34 e Businarolo 1.5. Ricorda quindi che vi è una proposta di riformulazione dell'emendamento Dambruoso 1.35. Tuttavia ritiene che tale ultimo emendamento, facendo riferimento a parti del testo che potrebbero essere modificate nel prosieguo dell'esame, debba essere accantonato.

La Commissione accantona l'emendamento Dambruoso 1.35.

Francesca BUSINAROLO (M5S) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.67 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 1.67.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Dambruoso 1.36.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.36.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.36 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza

del presentatore dell'emendamento 1.66, si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.37 (*vedi allegato*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.38.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che i relatori hanno proposto di riformulare l'emendamento Dambruoso 1.39.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accoglie la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che l'emendamento Dambruoso 1.39 (*Nuova formulazione*) faccia riferimento ad un concetto indeterminato, ovvero quello di « diffusione geografica », e che tale espressione dovrebbe essere sostituita con il concetto di « rilevanza nazionale o locale ».

Enrico COSTA (Pdl), relatore, condivide i rilievi dell'onorevole Molteni e propone al collega Dambruoso di riformulare ulteriormente il proprio emendamento.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accetta l'ulteriore proposta di riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.39 (*Ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.40.

Massimo PARISI (Pdl) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.90.

La Commissione approva l'emendamento Parisi 1.90.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Parisi 1.90, non saranno posti in votazione gli emendamenti Gelmini 1.65, Businarolo 1.6, Cirielli 1.9,

Chiarelli 1.72, Ferranti 1.53, Molteni 1.14, Cirielli 1.10, Daniele Farina 1.24 e Cirielli 1.12.

Massimo PARISI (PdL) ritira il proprio emendamento 1.64.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI interviene sull'emendamento Molteni 1.15, che aumenta da uno a due anni il termine di prescrizione per l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione, sul quale aveva espresso parere contrario. Pur ritenendo che il termine di un anno sia adeguato, tenuto conto che non si tratta di una questione decisiva ai fini dell'approvazione del provvedimento, si rimette alla Commissione sulla proposta emendativa in esame.

La Commissione approva l'emendamento Molteni 1.15 (*vedi allegato*).

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) ritira il proprio emendamento 1.61.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.13, si intende che questi vi abbia rinunciato.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira i propri emendamenti 1.42 e 1.41.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.200 dei relatori è stato riformulato con l'aggiunta di una parte consequenziale (*vedi allegato*).

Osserva come l'emendamento incida sulle pene per la diffamazione, stabilendo che nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste in un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la coscienza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. La parte consequenziale incide invece sull'articolo 595 del codice penale, in particolare, estendendone l'applicazione alla comunicazione in via telematica.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI pone alcuni rilievi sulla formulazione dell'emendamento 1.200 dei relatori (*Nuova formulazione*). In particolare, ritiene superflua l'aggettivazione del fatto come « falso » e che il termine « coscienza » dovrebbe essere sostituito dal termine « consapevolezza ».

Enrico COSTA (PdL) preso atto dei rilievi del rappresentante del Governo, che in parte condivide, e di alcune imprecisioni formali del testo, riformula ulteriormente l'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 1.200 dei relatori (*Ulteriore nuova formulazione*).

Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.26 che, trasformando tutte le multe in sanzioni amministrative pecuniarie, appare più coerente con la *ratio* del provvedimento, che elimina la pena detentiva.

La Commissione respinge emendamento Daniele Farina 1.26.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.16, volto ad aumentare gli importi minimo e massimo della multa prevista dall'articolo 595 del codice penale.

Daniele FARINA (SEL) si dichiara contrario all'emendamento Molteni 1.16.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.16.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Molteni 1.17, 1.18, 1.19 e Dambruoso 1.43; che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.14, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato; che sono stati ritirati gli

emendamenti Chiarelli 1.62, Dambruoso 1.45 e 1.44.

Francesca BUSINAROLO (M5S) chiede al Governo di precisare le ragioni del parere contrario all'emendamento Liuzzi 1.8.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il parere contrario sull'emendamento 1.8, ritenendo ragionevole la previsione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista come delineata dal testo base e integrata dall'emendamento Ferranti 1.54, riferito alla recidiva specifica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Liuzzi 1.8. e approva l'emendamento Ferranti 1.54 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Chiarelli 1.63, Dambruoso 1.46, Daniele Farina 1.25 e Molteni 1.20.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Micillo 1.1, fatto proprio dal deputato Liuzzi, nonché l'emendamento Liuzzi 1.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.25 e 2.9, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato. Accoglie, quindi, la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.33.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Liuzzi 2.1 e approva l'emendamento Ferranti 2.33 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.30 e 2.5, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira l'emendamento 2.10.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira l'emendamento 2.13.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, illustra l'emendamento Ferranti 2.34 che, con riferimento alla figura del direttore o del vicedirettore responsabile, prevede che non si applichi la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista, e ne raccomanda l'approvazione.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI non ritiene ragionevole che la pena accessoria dell'interdizione si applichi solo al giornalista e non al direttore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come la responsabilità del direttore e dell'autore dell'articolo siano fondate su titoli diversi.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI, preso atto dei rilievi della Presidente, si rimette alla Commissione sull'emendamento Ferranti 2.34.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 2.34 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.35 (*vedi allegato*).

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, illustra l'emendamento Ferranti 2.35 (*Nuova formulazione*), che prevede la possibilità, per il direttore o il vicedirettore responsabile, di delegare, con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 2.35 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Feranti 2.35 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.31 e 2.6, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato; avverte che il collega Chiarelli ha ritirato l'emendamento 2.21 e accettato la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.22.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Liuzzi 2.2 e approva l'emendamento Chiarelli 2.22 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza presentatore degli emendamenti 2.32 e 2.26, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato. Ricorda che sull'emendamento D'Alessandro 2.27 vi è il parere favorevole dei relatori e contrario del Governo.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il parere contrario sull'emendamento D'Alessandro 2.27.

Mirella LIUZZI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento in questione.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro 2.27 (*vedi allegato*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.14.

La Commissione approva l'emendamento Dambruso 2.14 (*Nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Dambruso 2.14 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Cirielli 2.7 e Chiarelli 2.23.

Francesca BUSINAROLO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.3.

La Commissione approva l'emendamento Businarolo 2.3. (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli emendamenti 1.200 dei relatori (*Ulteriore nuova formulazione*), D'Alessandro 2.27 e Businarolo 2.3 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Chiarelli 2.24, Dambruso 2.15, Cirielli 2.8, Liuzzi 2.4 e D'Alessandro 2.28.

Daniele FARINA (SEL) ritira i propri emendamenti 2.11, 2.12 e 2.20.

Massimo PARISI (Pdl) ritira il proprio emendamento 3.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Gelmini 3.4, con la quale si sopprimono le parole « a titolo di risarcimento dei danni ».

Massimo PARISI (Pdl) fa proprio l'emendamento Gelmini 3.4 ed accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere contrario sull'emendamento Gelmini 3.4 (*Nuova formulazione*), osservando come la formula « il fatto non costituisce reato » riguardi l'elemento soggettivo, che è molto difficile da valutare da parte del querelante al momento della proposizione della querela. Sarebbe preferibile la formula « il fatto non sussiste ». Al comma 2 è poi prevista una pena privata dai presupposti incerti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva come l'emendamento in questione ponga delle questioni che meritano un attento approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea. Ritiene quindi opportuno la-

sciare per il momento inalterato l'articolo 3 del testo base.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 3.4 (*Nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.2 e 3.1, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato. Ritira il proprio emendamento 3.3. Ricorda quindi che i relatori hanno proposto di riformulare l'articolo aggiuntivo Businarolo 3.01 in modo che sia identico all'articolo aggiuntivo Gelmini 3.05, entrambi volti ad introdurre un articolo 96-*bis* nel codice di procedura civile, che disciplina la responsabilità dell'attore soccombente nei giudizi per lesione dell'onore e della reputazione.

Francesca BUSINAROLO (M5S) fa presente come il proprio articolo aggiuntivo 3.01 sia più completo dell'articolo aggiuntivo 3.05, riguardando anche la domanda riconvenzionale.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il parere contrario sulle proposte emendative in questione, che presentano anche dei profili di incostituzionalità laddove prevedono che il giudice possa condannare l'attore soccombente « anche d'ufficio ». Inoltre non comprende quali siano i presupposti per la prova e la quantificazione del danno.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che i rilievi sollevati dal rappresentante del Governo meritino un adeguato approfondimento. Ritiene quindi che gli articoli aggiuntivi 3.01 e 3.05 potrebbero essere ritirati ed eventualmente ripresentati, con una diversa formulazione, in vista dell'esame in Assemblea.

Francesca BUSINAROLO (M5S) preso atto dell'intervento della Presidente, ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.01.

Massimo PARISI (PdL) fa proprio l'articolo aggiuntivo Gelmini 3.05 e, preso atto delle valutazioni della Presidente, lo ritira.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 3.02, si intende che egli vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Daniele Farina 3.03 e approva l'articolo aggiuntivo Daniele Farina 3.04 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che era stato accantonato l'emendamento Dambruoso 1.35, in quanto la proposta di riformulazione dei relatori era in parte subordinata, per taluni aspetti formali, alla verifica del testo dell'articolo 1 del provvedimento, come risultante dal complesso degli emendamenti approvati. Illustra quindi la proposta di riformulazione.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accetta la proposta di riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.35 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 16.05.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Testo unificato C. 1239 ed abb.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Chiarelli, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva come l'accordo in esame – denominato in inglese ATT (*Arms Trade Treaty*) – tragga origine dalla proliferazione di armamenti convenzionali soprattutto nei paesi in situazione di conflitto interno, con gravissimi effetti sulle popolazioni civili; si stima peraltro che il giro d'affari dell'export di armi convenzionali sfiorerebbe annualmente la cifra di 80 miliardi di dollari.

Il presupposto giuridico dell'adozione del Trattato risale al dicembre 2006, con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU della risoluzione 61/89 – dedicata a stabilire standard internazionali condivisi per l'importazione, l'esportazione e i trasferimenti di armi convenzionali, nella prospettiva di un Trattato di carattere generale sull'argomento.

I negoziati sono stati molto complessi e il 2 aprile 2013 è stato adottato il testo del Trattato sul commercio internazionale di armi convenzionali.

Il Trattato – che è stato aperto alla firma il 3 giugno scorso ed è stato siglato finora da 79 Stati di cui 2 lo hanno già ratificato (Guyana ed Islanda) – ha per oggetto la definizione di standard internazionali volti a regolare sempre meglio il commercio internazionale di armi convenzionali; non meno rilevante è l'altro oggetto del Trattato, ossia la prevenzione e l'eliminazione dei commerci illegali di armi convenzionali, incluse le destinazioni improprie – ad esempio la fornitura di armi a gruppi criminali o terroristi da parte di agenti statuali corrotti o conniventi (articolo 1).

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala l'articolo 19, relativo alla risoluzione delle controversie in materia di interpretazione o applicazione del trattato. Il comma 1 stabilisce che gli Stati coopereranno e si consulteranno, di comune accordo, per giungere a una risoluzione pacifica, anche attraverso il negoziato, la mediazione, la conciliazione giudiziaria, la risoluzione giudiziaria o altro mezzo pacifico. Il comma 2 precisa che gli Stati possono anche scegliere, di comune accordo, di ricorrere all'arbitrato.

La proposta di legge in esame contiene le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

Propone quindi di esprimere, per le parti di competenza, parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

All'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on-line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge ».

* **1. 60.** Chiarelli (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 1, premettere il seguente:

All'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on-line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge ».

* **1. 50.** Ferranti (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) al primo comma dopo le parole: « nell'agenzia stampa » sono inserite le seguenti: « o nella testate giornalistiche *on-line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge ».

1. 70. Gelmini (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:

0a) al primo comma le parole: « fare inserire » sono sostituite dalla seguente: « pubblicare »;.

1. 27. Dambruoso.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:

0a) al primo comma, dopo la parola « gratuitamente » sono aggiunte le seguenti: « e senza commento ».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 28. Dambruoso (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al secondo comma, dopo le parole « cui si riferiscono » sono aggiunte le parole « Per le testate giornalistiche *on-line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo

contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica ».

1. 69. Gelmini (Nuova formulazione).

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

1. 68. Gelmini (Nuova formulazione).

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) al quinto comma, le parole: trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma sono sostituite dalle seguenti: trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda le testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, e sesto comma, *le parole:* in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e

quarto comma sono sostituite dalle seguenti: in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda le testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, quinto e sesto comma *e le parole:* al pretore sono sostituite dalle seguenti: al giudice.

1. 35. Dambruoso (Nuova formulazione).

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: o del periodico, sono aggiunte le seguenti: o delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

1. 36. Dambruoso (Nuova formulazione).

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d-bis) al sesto comma, *le parole:* da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 8.000 a euro 16.000;.

1. 37. Dambruoso.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica. ».

1. 39. Dambruoso (Nuova formulazione).

All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica. ».

1. 39. Dambruoso (*Ulteriore nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 11-bis, sopprimere il comma 2.

1. 90. Parisi.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 2, capoverso ART. 11-bis, la parola: un è sostituita con la parola: due.

1. 15. Molteni, Caparini, Attaguile.

(Approvato)

Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: , consistente nell'attribuzione di un fatto determinato,.

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'offesa consiste in un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la coscienza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, capoverso, al primo comma, dopo le parole: « più persone » inserire le seguenti « anche in via telematica », e sopprimere il terzo, quarto e quinto comma.

1. 200. Relatori (*Nuova formulazione*).

Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: , consistente nell'attribuzione di un fatto determinato,.

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, capoverso, al primo comma, dopo le parole « più persone » inserire le seguenti « anche in via telematica », e sopprimere il terzo, quarto e quinto comma.

1. 200. Relatori (*Ulteriore nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 2 dopo le parole: 99, secondo comma, inserire la seguente: n. 1).

1. 54. Ferranti.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, dopo le parole: o televisiva aggiungere le seguenti: nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

2. 33. Ferranti (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista.

2. 34. Ferranti.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche *on-line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 può delegare con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma.

2. 35. Ferranti (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al terzo periodo del terzo comma dopo la parola: aumentate aggiungere: fino alla metà.

2. 22. Chiarelli (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: i commi primo, secondo e terzo con le seguenti: i commi primo, secondo, terzo e quarto.

2. 27. D'Alessandro.

(Approvato)

Al comma 3, le parole: con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

2. 14. Dambruso (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 3, il periodo sostituire le parole: la pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato con le seguenti: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determi-

nato, la pena è della multa fino ad euro 15.000.

2. 3. Businarolo (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

ART. 3.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3. (*Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale*). – 1. Al primo comma dell'articolo 427 del codice di procedura penale, dopo le parole « l'imputato non lo ha commesso » si aggiungono le parole « o perché il fatto non costituisce reato »;

2. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

« In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 a 20.000 euro in favore dell'imputato. ».

3. 4. Gelmini (*Nuova formulazione*).

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni ».

3. 04. Daniele Farina, Sannicandro.

(Approvato)